

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DI ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER
UOMO E DONNA, ESTETISTA E
MESTIERI AFFINI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28/09/2004**



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, sia che esse siano esercitate da imprese individuali, sia che esse siano esercitate in forma societaria di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.

Sono incluse nelle attività disciplinate dal presente regolamento anche quelle svolte presso palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere tutte le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario: oltre all'attività di estetista, sono incluse in questa categoria anche le attività di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

L'attività di estetista comprende invece tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività, l'uso di prodotti definiti in base alle direttive CEE, alla L. 713 del 11.10.1986 e alle successive integrazioni e modificazioni apportate nel tempo, nonché l'utilizzo delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90.

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiano atti curativi propri della professione sanitaria o delle arti ausiliarie previste da testo unico approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività disciplinate dal presente regolamento deve essere provvisto di apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale, previo parere della competente commissione comunale, prevista dal successivo art. 5.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate da soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa ed a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo, nonché a favore di persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap, ovunque esse residenti.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Il titolare dell'esercizio di barbiere e parrucchiere può svolgere nel proprio locale, con specifica autorizzazione, uno o più mestieri affini, anche avvalendosi di dipendenti specializzati, purché costoro siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme igienico sanitarie vigenti. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere e parrucchiere.

ART. 3 REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti.

- a) Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 08.08.1985; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- b) Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici utilizzati;
- c) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 14.02.1963, n. 161 e successive modificazioni e integrazioni (con riferimento ai barbieri, parrucchieri e mestieri affini) o dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1 (con riferimento esclusivo agli estetisti).

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore, nominato con verbale societario, dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 4 ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, previste dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione Consultiva Comunale, prevista dalle normative vigenti, è nominata dalla Giunta Comunale ed è così costituita:

- a) Dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) Da n. 3 rappresentanti della categoria artigianale operanti nel territorio comunale;
- c) Da n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
- d) Dal responsabile del settore igiene pubblica dell'ASL o da un suo delegato;
- e) Dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
- f) Da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un delegato artigiano della categoria residente nel Comune.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte da un dipendente comunale appositamente incaricato dal Sindaco.

La Commissione dura in carica cinque anni.

ART. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolati nei seguenti casi:

- a) Domande di nuove autorizzazioni;
- b) Domande di trasferimento delle attività esistenti in altra zona;
- c) Domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia di attività all'interno di esercizi già autorizzati;
- d) Sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) Revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) Domande di subingresso in un'attività preesistente solo se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- g) Segnalazione di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per uno specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 7 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE


Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 7 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alla lettera b), c), f) del precedente art. 5, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione.

La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8 RICORSI

Il provvedimento del Responsabile del servizio competente di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Contro il provvedimento del Responsabile del servizio competente, che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca, è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività disciplinate dal presente regolamento va presentata su carta legale (ovvero con l'applicazione di apposita marca da bollo) e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) Precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) L'indicazione che trattasi di impresa individuale oppure di impresa in forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 08.08.1985, con l'indicazione dei soci in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. In caso di impresa diversa da quanto previsto dalla succitata legge, dovrà essere indicato il nominativo della persona a cui è affidata la direzione dell'azienda. La stessa dovrà essere altresì designata con verbale societario.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) Planimetria quotata e descrittiva dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- b) Attestazione di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica rilasciata dalla ASL;
- c) Certificazione di destinazione urbanistica o attestazione comprovante la compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;
- d) Copia dello Statuto o di atto costitutivo della società;
- e) Certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- f) Autocertificazione antimafia resa dal titolare e dagli altri soci che hanno poteri di rappresentanza o di amministrazione nella società;
- g) Copia del documento di identità del titolare sottoscrittore della domanda;
- h) Certificazione tecnica delle attrezzature utilizzate in caso di attività di estetista;
- i) Copia della documentazione comprovante la cessione dell'azienda in caso di subingresso;
- j) Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari.

ART. 10 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 5, entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, così come previsto dal regolamento in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

L'autorizzazione all'attività di estetista dovrà essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora nel raggio di 75 mt. sia presente un altro esercizio della medesima tipologia artigianale.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinatario dell'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitino l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituzioni, Associazioni, o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 11 INIZIO ATTIVITÀ

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle ditte per le imprese non artigiane.

ART. 12 MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio competente, previo rilascio di parere positivo da parte della ASL.

ART. 13 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

Entro 90 gg. dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile dell'ufficio competente una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 9 copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della legge 08.08.1985 n. 443 possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprouvi di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività relativa.

ART. 14 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda osservando le norme del presente regolamento.

In caso di comprovata necessità, il Responsabile dell'ufficio competente, sentita la Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località.

CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 15 REQUISITI IGIENICO SANITARI

I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui dal presente regolamento sono disciplinate dalle normative vigenti.

CAPO IV ORARI, TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

ART. 16 ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile all'esterno del negozio, comunicando con anticipo ogni sua variazione alla clientela, tramite la forma che lo stesso reputi più idonea, e al competente ufficio comunale.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite orario.

ART. 17 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

ART. 18 INDICAZIONI OBBLIGATORIE

È fatto obbligo al titolare di esporre all'interno dell'esercizio l'autorizzazione amministrativa e l'attestato di qualifica professionale.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

ART. 19 CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 20 SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, vengono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella sezione I, Capo I e II della legge 24.11.1981 n. 689.

Le somme relative ad infrazioni, non determinate da altre norme di legge, sono stabilite come segue:

- ✓ Per attività svolta in forma ambulante, da € 200,00 a € 500,00;
- ✓ Per attività svolta senza l'autorizzazione dell'autorità comunale, da € 200,00 a € 500,00;
- ✓ Per attività svolta senza che il titolare, oppure uno dei soci, se si tratta di società, sia in possesso della prevista qualifica professionale da € 200,00 a € 500,00;

Per la violazione delle altre norme indicate nel presente regolamento si applicherà la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00

Il responsabile del servizio competente può determinare la sospensione dell'attività da 1 a 15 giorni in caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti nell'arco dell'anno.

Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'art. 6 della legge 24.11.1981, n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

ART. 21 ABUSIVISMO

Il Responsabile dell'ufficio competente ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione, in carenza dell'autorizzazione sanitaria relativa ai locali e per mancanza del titolo professionale, comminando la relativa sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Decorsi 10 gg. dall'ordinanza di cessazione dell'attività, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile dell'ufficio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART. 22 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 11.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 gg.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione nei primi dodici mesi. Tale sospensione dovrà essere comunicata al competente ufficio comunale, nonché alla ASL.

CAPO VI ABROGAZIONE DI NORME

ART. 23 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e in particolare i regolamenti adottati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 30.04.1981 e n. 21 del 23.02.1996.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento andranno applicate le norme di leggi vigenti in materia.

